

Requisiti

Secondo le norme dettate dalla legge istitutiva dell'ordinamento professionale, aggiornata l'11 aprile 2007, il titolo di studio richiesto è la laurea triennale o magistrale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o il diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

È richiesto inoltre un periodo di 18 mesi di praticantato presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro o di uno dei professionisti individuati dall'art. 1 della legge 12/1979. Dopo il praticantato è necessario superare un esame di Stato, per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività professionale, che prevede prove scritte e orali nelle seguenti discipline: diritto del lavoro e legislazione sociale, diritto tributario, diritto privato, pubblico e penale, ragioneria.

Gli agrotecnici abilitati alla libera professione e iscritti al loro albo possono esercitare consulenza del lavoro per le aziende agricole di modeste dimensioni.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Tuttavia non possono essere iscritti all'albo della provincia dove hanno prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Incompatibilità

L'iscrizione nell'Albo dei consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.

Non è più prevista, invece, l'incompatibilità per l'accesso al tirocinio in costanza di rapporto di pubblico impiego.